

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA**

(approvato dal Consiglio di Dipartimento del 18/12/2024 modificato

nella seduta del CdD del 24/09/2025)

emanato con DdD n. 290 del 25.09.2025

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività e le procedure di funzionamento del Consiglio di Direzione del Dipartimento di Ingegneria, nel seguito denominato Consiglio.

Art. 2 Compiti del Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio coadiuva il Direttore nell'istruzione dei temi e delle istanze da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Dipartimento. In particolare, formula proposte su tutte le materie previste dall'art. 25, comma 1 dello Statuto dell'UNIBAS.
2. Il Consiglio, in particolare, elabora, il documento annuale di valutazione delle attività della struttura e lo sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di Dipartimento. A tal fine, il Consiglio si avvale delle attività di monitoraggio e di valutazione svolte dalle altre commissioni presenti nel Dipartimento, con particolare riferimento alle Commissioni Ricerca e Didattica.
3. Il Consiglio di Direzione, inoltre, svolge i compiti eventualmente ad esso delegati dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 3 Composizione e articolazione interna

1. Il Consiglio è composto da:
 - a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede;
 - b) il Direttore Vicario;
 - c) il Presidente della Commissione Didattica;
 - d) i Coordinatori dei Consigli di Corsi di Studio;
 - e) il Presidente della Commissione di Ricerca;
 - f) i Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
 - g) i docenti del Dipartimento che hanno ruoli di rappresentanza in Senato, in Consiglio di Amministrazione ed i delegati del Rettore;
 - h) i Coordinatori delle Unità;
 - i) una selezione di docenti nominata, su proposta del Direttore, dalla componente docente del Consiglio di Dipartimento.

Per le Unità Interstruttura il cui Coordinatore non sia un componente del Dipartimento di Ingegneria, questi è sostituito da un proprio delegato, designato tra i professori e i ricercatori dell'Unità afferenti al Dipartimento di Ingegneria.

2. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute con funzioni solo consultive:
 - a) il Presidente della Commissione Paritetica;
 - b) i componenti della Commissione di Ricerca;
 - c) i Presidenti o i Coordinatori delle commissioni permanenti istituite nel Dipartimento;
 - d) altri docenti del Dipartimento che non siano già nell'elenco di cui al punto 1;
 - e) Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione.
3. I professori e i ricercatori componenti del Consiglio di Direzione durano in carica quattro anni accademici, purché conservino la titolarità della funzione, in virtù della quale fanno parte dell'organo.

4. I componenti del Consiglio di Direzione decadono qualora, senza giustificata motivazione, non partecipino a tre sedute consecutive dello stesso Consiglio. Decadono, in ogni caso, qualora non partecipino a sei sedute, nell'arco di un anno accademico.
5. Il Consiglio di Direzione può insediare commissioni o gruppi di lavoro per lo studio o la gestione di circoscritti e definiti argomenti di proprio interesse.
6. Il Consiglio di Direzione è costituito con Decreto del Direttore di Dipartimento.

Art. 4 Sedute del Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio di Direzione è convocato dal Direttore ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti il Consiglio. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Direttore e, in caso di sua assenza o incompatibilità, dal Direttore Vicario. La seduta non è valida in assenza del Direttore o del Direttore Vicario. In tal caso, la seduta viene immediatamente sospesa e riprende quando il Direttore o il Direttore Vicario rientrano. In caso di urgenza o di incompatibilità di presenza sia da parte del Direttore sia del Direttore Vicario, la seduta è presieduta dal decano dei professori ordinari facente parte del Consiglio.
4. Le sedute del Consiglio di Direzione sono valide a condizione che:
 - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
 - sia presente la maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto.I componenti che partecipano con solo voto consultivo non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle stesse.
5. Ai fini della verifica della validità, gli intervenuti alla seduta sono tenuti a firmare il prospetto delle presenze sia al loro ingresso sia all'uscita, qualora intendano allontanarsi definitivamente dalla stessa prima della sua conclusione. Gli allontanamenti temporanei e i relativi rientri devono essere comunicati dagli interessati al segretario verbalizzante.
6. La partecipazione alle deliberazioni e l'assunzione delle decisioni si svolgono secondo le stesse modalità previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento, di cui all'articolo 9, c. 5,6,7,8.
7. Il supporto al Consiglio di Direzione, è attribuito all'Ufficio Amministrazione e Contabilità.
8. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di Direzione sono attribuite al Segretario di Dipartimento. In caso di impedimento o assenza del Segretario di Dipartimento le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte da una delle unità di personale individuata dal Direttore della Struttura, afferenti al Dipartimento.
9. I verbali, sottoscritti in ogni pagina dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, sono conservati a cura dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità.

Art. 5 Approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento. Esso è emanato dal Direttore con proprio decreto.
2. Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni indicate al comma 1.

Art. 6 Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore giorno successivo a quello della sua emanazione.